

Copia autore

# BIBLIOTHECA APERTA

1

Diretta da  
CRISTINA SORACI

Copia autore

*Bibliotheca Aperta*  
Studi di storia antica

*Direttrice della collana*

Cristina Soraci

*Comitato scientifico internazionale*

Werner Eck (Universität zu Köln)

Febronia Elia (Università di Catania)

Jérôme France (Université Bordeaux Montaigne, UMR Ausonius)

Antonio Gonzales (Université de Franche-Comté, UMR ISTA)

Gian Luca Gregori (Università di Roma – La Sapienza)

Sylvie Pittia (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR ANHIMA)

Umberto Roberto (Università Europea di Roma)

Giovanni Salmeri (Università di Pisa)

Maria Teresa Schettino (Universités de Haute-Alsace et de Strasbourg,  
UMR Archimède)

Marina Silvestrini (Università di Bari – Aldo Moro)

Elena Torregaray Pagola (Universidad del País Vasco)

Gregor Weber (Universität Augsburg)

La collana è dotata di un sistema di *peer review*

FISCALITÀ ED EPIGRAFIA  
NEL MONDO ROMANO

ATTI DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE  
(CATANIA, 28-29 GIUGNO 2019)

a cura di  
Cristina Soraci

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER  
Roma - Bristol

Copia autore

*Fiscalità ed epigrafia nel mondo romano  
Atti del convegno internazionale  
(Catania, 28-29 giugno 2019)*

CRISTINA SORACI (a cura di)

© 2020 «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER

Via Marianna Dionigi, 57 70 Enterprise Drive, Suite 2  
00193 Roma – Italia Bristol, CT 06010 – USA  
www.lerma.it lerma@isdistribution.com

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione  
di testi ed illustrazioni senza il permesso scritto dell'Editore

*Progetto grafico, impaginazione e copertina  
Dario Scianetti*

*Sistemi di garanzia della qualità  
UNI EN ISO 9001:2015*

*Sistemi di gestione ambientale  
ISO 14001:2015*

*In copertina:  
Tabula Banasitana (particolare)*

Fiscalità ed epigrafia nel mondo romano. Atti del convegno internazionale  
(Catania, 28-29 giugno 2019) / Cristina Soraci (a cura di) : - Roma :  
«L'Erma» di Bretschneider. 2020. - 154 p., 12 ill. : 24 cm. - (Bibliotheca  
Aperta : 1)

978-88-913-2072-8 (Rilegato)

978-88-913-2074-2 (PDF)

CDD 330.09376

1 Economia - Storia

INDICE

<i>Introduzione</i> .....	p. 7
CRISTINA SORACI	
<i>Alcune note sull'iscrizione trilingue di S. Nicolò Gerrei (CIL X, 7856 = IG XIV, 608 = CIS I, 143)</i> .....	» 17
ANDONI LLAMAZARES MARTÍN	
<i>Organisation der Steuer- und Abgabenerhebung in Gallien und Germanien von Augustus bis ins 3. Jh. n.Chr. - ihr Reflex in den epigraphischen Zeugnissen</i> .....	» 35
WERNER ECK	
<i>Un inedito procurator XX libertatis dall'Apulia</i> .....	» 51
MARINA SILVESTRINI	
<i>Alcune considerazioni sulla portata della lex Hadriana de agris rudibus</i> ....	» 61
HERNÁN GONZÁLEZ BORDAS	
<i>Gli stipendiarii d'Africa (I a.C.-II d.C.)</i> .....	» 77
CRISTINA SORACI	
<i>Ancora sulle Tariffe di Zarai e di Lambaesis</i> .....	» 93
MELA ALBANA	
<i>Archiatri "immuni" nell'Anatolia romano-imperiale: professione medica ed esonero dai pubblici servizi</i> .....	» 109
GAETANO MARIA ARENA	
<i>Conclusioni</i> .....	» 145
WERNER ECK	

CRISTINA SORACI

GLI *STIPENDIARI* D'AFRICA (I A.C.-II D.C.)

È stato giustamente osservato che le categorie del vocabolario fiscale romano si basano su un gruppo ristretto di parole il cui significato è spesso impreciso<sup>1</sup>.

Anche il termine *stipendiarius* non si sottrae a tale definizione: al contrario, esso rappresenta un esempio particolarmente evidente delle difficoltà incontrate dagli studiosi contemporanei nel cercare di tradurre in modo appropriato vocaboli dall'ampio spettro semantico, che finiscono non di rado per essere ricondotti all'interno di categorie più o meno note, assumendo sfumature di significato originariamente inesistenti o applicate a contesti peculiari e, per così dire, cristallizzate nella moderna dottrina che fatica ad abbandonarle.

Generalmente tradotto con «tributario» o con espressioni equivalenti, più spesso inteso come «individuo soggetto al pagamento dello *stipendium*», il termine *stipendiarius* mostra, infatti, nei testi antichi una notevole variabilità semantica: in epoca repubblicana appare impiegato soprattutto per designare le popolazioni sottomesse al dominio di Roma e solo in alcuni casi indicava il particolare tipo di tributo, di ammontare predeterminato, cui erano soggetti alcuni individui o città; d'altro canto, nelle fonti letterarie di epoca imperiale, compresa la *Naturalis historia*, il termine continua a ricorrere prevalentemente nella sua generica accezione di «sottomesso, tributario» per designare alcune comunità e distinguerle dalle popolazioni che, a vario titolo, potevano vantare *status* giuridico-amministrativi considerati più favorevoli, come le colonie, i municipi e le città di diritto latino<sup>2</sup>.

---

\* La versione finale del presente articolo, e in particolare il § 3, ha beneficiato delle preziose osservazioni del professor Werner Eck, al quale vanno i miei più sentiti ringraziamenti.

<sup>1</sup> FRANCE 2007, 333.

<sup>2</sup> Sia permesso il rinvio, in questa sede, a due precedenti lavori della scrivente dedicati all'uso di *stipendiarius* rispettivamente nelle fonti letterarie e nell'opera di Plinio: SORACI 2010 e SORACI 2016.

In tale contesto, estremamente diversificato, spiccano le attestazioni del vocabolo presenti in quattro iscrizioni africane. In esse, la metà delle quali risale all'epoca repubblicana e l'altra a quella imperiale, il significato di *stipendiarius* appare più circoscritto e strettamente connesso al versamento dello *stipendium*.

La particolarità di un'ininterrotta continuità d'uso del termine nella sua accezione di significato più ristretta, unitamente all'ampio arco temporale abbracciato dalla realizzazione delle epigrafi in questione (dal II sec. a.C. al II sec. d.C.), sembra meritevole di approfondite riflessioni, volte a formulare alcune ipotesi sull'identità e sulla condizione degli *stipendiarii* nonché sulle modalità di esazione del tributo loro richiesto.

Non ci si soffermerà in questa sede sulla ben nota *Lex agraria epigraphica* del 111 a.C., la cui peculiarità e complessità richiedono uno studio appositamente dedicato; basti solo osservare che in tale *lex* sono nominati due volte, in qualità di destinatari di terre dell'agro pubblico, gli *stipendiarii*, tenuti a versare al popolo romano l'imposta detta *stipendium*<sup>3</sup>. L'indagine oggetto delle pagine che seguono sarà, invece, limitata alle restanti tre epigrafi africane, che mostrano tra loro significative analogie, e ad una quarta che, pur priva di riferimenti agli *stipendiarii*, appare strettamente connessa alle altre.

### 1. Gli *stipendiarii dei pagi* Muxsi Gususi Zeugei

L'iscrizione più antica tra quelle che saranno prese in esame venne dedicata dagli *stipendiarii* di alcuni *pagi* africani a Q. Numerius Q. f. Rufus, questore della provincia intorno al 60 a.C. (fig. 1)<sup>4</sup>. È stata ritrovata ad Utica, ossia nella città sede dello stesso magistrato provinciale. Eccone il testo:

*Q. Numerio Q. f. / Rufo q. / stipendiariei / pagorum Muxsi / Gususi Zeugei.*

«Al questore Quinto Numerio Rufo, figlio di Quinto, gli *stipendiarii* dei *pagi* Muxi, Gususi, Zeugei».

La riscossione dello *stipendium* africano poteva suscitare il malcontento dei contribuenti che avranno talora fatto ricorso ai questori per esporre le loro lagnanze; talora, come appare dall'iscrizione in questione, essi avranno ottenuto qualche tipo di agevolazione, allo stato per noi non meglio precisabile.

In questo caso, come anche in quello che analizzeremo immediatamente dopo, gli *stipendiarii* risultano appartenenti ai *pagi*. Non vi è, tuttavia, accordo in dottrina sulla natura di questi ultimi: Romanelli e Picard li considerano circoscrizioni

<sup>3</sup> CIL 1.585 = FIRA I, 8, ll. 77-80; sull'argomento si rimanda a SORACI 2020.

<sup>4</sup> CIL 1.2513 = AE 1913, 162 = ILS 9482 = ILAfr 422 = ILLRP 388 = ILPBardo 440. Si notino nel testo le forme arcaiche del nominativo plurale in *-ei*.



Fig. 1: La dedica degli *stipendiarii* a Q. Numerio Rufo (da *ILPBardo* 440)

finanziarie, ma forse anche amministrative e giudiziarie, mentre Saumagne ritiene che si tratti di collettività non giuridicamente riconosciute, addirittura entità fittizie di amministrazione finanziaria. Quale che sia la loro vera natura, è indubbio che si tratti di creazioni puniche, sovrapposte alle città e non sostituite ad esse, come afferma Picard<sup>5</sup>.

Tuttavia, appare eccessivo affermare che “l’expression ou la référence à leur statut, *stipendiarii*, laisse croire que ces communautés n’avaient aucune dignité au regard du droit public romain, et qu’elles étaient, du point de vue de Rome et donc de la *formula provinciae Africae*, considérées comme de simples villages”, né, tantomeno, che “l’inscription d’Utique laisse croire que Rome n’autorisa aucun signe d’autonomie administrative (magistrats et assemblées propres)”<sup>6</sup>. L’epigrafe, infatti, non era stata concepita per illustrare la riorganizzazione amministrativa della provincia d’Africa: essa testimonia semplicemente la riconoscenza

<sup>5</sup> Cfr. ROMANELLI 1959, 48 e n. 2; PICARD – MAHIOUBI – BECHAOUCH 1963, 127; PICARD 1966, 1262-1263; SAUMAGNE 1963, 59; PICARD 1969, 4-6; GASCOU 1982, 139; ZUCCA 1996, 1446-1447 nr. 31. Circa il significato del termine *pagus* vd. anche CRACCO RUGGINI 1989, 215-216, che reputa “difficile, se non impossibile, definire con precisione le differenze giuridiche – e conseguenti modellizzazioni – fra questi vari tipi di agglomerati non urbani, designati con termini diversi, di valenza semantica sfuggente e non sempre uniforme nel tempo e nello spazio”. Processi simili si possono osservare sia nella Narbonense sia nella Spagna Citeriore, in entrambe le quali non vi è traccia di *pagi*; per la prima, cfr. le osservazioni di TARPIN 2017, 69-70: “la province est organisée en grands ensembles territoriaux, généralement placés sous le nom d’un peuple important, et certainement dotés d’un chef-lieu (...) afin d’assurer la gestion administrative”; per la seconda, vd. GONZÁLES RODRIGUEZ 2017, 147-148: “las *gentes*, que tienen una larga historia, se han acomodado y transformado a los tiempos posconquista y modificadas y reconocidas como tal por Roma resultan eficaces a la administración romana para la identificación y reorganización de los territorios y las *civitates*, en este caso, de la *Hispania citerior*”.

<sup>6</sup> AOUNALLAH 2010, 19-27.



di una categoria di persone, gli *stipendiarii*, nei confronti del questore della provincia, il quale avrà forse concesso loro qualche agevolazione al momento del pagamento del tributo che gravava su di essi, lo *stipendium*<sup>7</sup>. In tale contesto, non sorprende l'assenza di riferimenti ad altre magistrature o strutture politiche proprie della regione, che pure potevano esistere, ma che non erano direttamente coinvolte nei processi di esazione delle imposte versate dagli *stipendiarii*.

## 2. L'epigrafe degli *stipendiarii* pago *Gurzenses*

Risale, invece, al 12 a.C. un'iscrizione fatta incidere dal *senatus populusque civitatum stipendiariorum pago Gurzenses*, oggi conservata presso il Museo di Cortona (fig. 2). Diversamente dalla precedente, questa testimonianza non riguarda esplicitamente questioni tributarie, ma ricorda i vincoli di ospitalità nonché i rapporti di patronato e clientelato esistenti tra il proconsole Lucio Domizio Enobarbo da una parte e «il senato e il popolo delle città cui appartengono gli *stipendiarii* presenti nel pago di Gurza» dall'altra<sup>8</sup>.

Si riporta qui di seguito il testo secondo l'edizione del *CIL*:

*P. Sulpicio Quirinio C. Valgio co(n)s(ulibus) / Senatus populusque civitatum stipendiariorum / pago Gurzenses hospitium fecerunt quom L. Domitio / Cn. f. L. n. Ahenobarbo proco(n)s(ule) eumque et postereis / eius sibi posterisque suis patronum co(o)ptaverunt / Isque eos posterosque eorum in fidem clientelam/que suam recepit / Faciundum coeraverunt Ammicar Milchatonis f(i)lius / Cynasyn(ensis) Boncar Azzrubalis f(i)lius Aethogurzensis / Muthunbal Saphonis f(i)lius Cui. Nas. Uzitensis.*

«Sotto il consolato di Publio Sulpicio Quirinio e Gaio Valgio.

Il senato e il popolo delle città degli *stipendiarii* presenti nel pago di Gurza hanno stabilito vincoli di ospitalità con Lucio Domizio Enobarbo, figlio di Gneo, nipote di Lucio, proconsole. Essi hanno cooptato lui e i suoi discendenti come patrono per se stessi e per i loro discendenti. Egli ha accolto loro e i loro discendenti nella sua clientela. Si sono occupati di questo... (seguono i nomi dei locali)».

<sup>7</sup> In partic. vd. ÑACO DEL HOYO 2003, 113 e Id. 2005, 371-372 e 386, il quale ritiene pure che gli *stipendiarii* dedicarono l'epigrafe "quizas por un trato favorable en el proceso de recaudacion".

<sup>8</sup> *CIL* 8.68= *ILS* 6095= *ILTun* 202. Vd. PICARD – MAHJOUBI – BECHAOUCH 1963, 121-130; PICARD 1966, 1263-1264; DONATI 1967, 39-40; PICARD 1969, 4-6; FREIS 1984, nr. 43; BULLO 2002, 15; circa la datazione dell'epigrafe alla prima o alla seconda metà del 12 a.C., cfr. THOMASSON 1996, 22 nr. 6a; sull'uso alternato delle forme in -ei (*postereis*, *sueis*) e in -i (*posterisque*) vd. FLORIANI SQUARCIAPINO – GISMONTI – BARBIERI – BLOCH – CALZA 1958, 217-218. In merito all'ospitalità concessa a L. Domizio (sul personaggio vd. *PIR* III, 32-34 nr. 128; CARLSEN 2006, 75-81), che, come spesso avveniva, non era limitata solo alla sua persona, ma veniva estesa anche ai suoi discendenti (*posteris*), vd. HARMAND 1957, 311-314; BOLCHAZY 1977, 27 e n. 63 (a p. 92); DÍAZ ARIÑO 2012.



Fig. 2: La dedica degli *stipendiarii* a Lucio Domizio Enobarbo (da AOUNALLAH 2010)

Saumagne insiste, a giusto titolo, sul fatto che il termine *stipendiarius* deve in tal caso intendersi come aggettivo sostantivato: diversamente, secondo la scrivente, avremmo dovuto trovare *civitatum stipendiariarum*; del resto, se in altre fonti il termine viene riferito sia agli individui sia alle città, nelle altre epigrafi africane esso appare attribuito solo ad individui<sup>9</sup>. Relativamente alla menzione del *pagus*, lo studioso afferma, inoltre, che gli abitanti delle città dedicatorie dell'epigrafe “ne sont Gurzenses que *pagus*, que «quant au *pagus*»: — si bien que ce *pagus* peut fort bien passer pour une entité fictive d'administration financière”<sup>10</sup>.

Questa testimonianza epigrafica, verosimilmente coeva alla redazione delle liste provinciali consultate da Plinio, conferma l'esistenza degli stipendiari africani anche nella prima età imperiale. L'apparente contraddizione con la notizia, fornita dall'autore della *Naturalis historia*, secondo la quale l'unico *oppidum stipendiarium* presente nella provincia sarebbe stato quello dei Castra Cornelia, può essere, dunque, spiegata col fatto che l'unica città africana cui era stata attribuita la categoria amministrativa di *stipendiaria* sarebbero stati proprio i Castra Cornelia, mentre, negli altri casi, in mancanza di una struttura cittadina di riferimento adeguata al modello romano, si sarebbe trattato di singoli individui soggetti al pagamento di imposte, nel caso specifico lo *stipendium*. Forse, come osserva Desanges, la condizione di *oppidum stipendiarium* attribuita ai Castra Cornelia,

<sup>9</sup> WEBER 1891, 187; DE MARTINO 1965, 786; ROMANELLI 1974, 176; LUZZATTO 1985, 91; LO CASCIO 1986, 34 n. 11; ÑACO DEL HOYO 2003, 113; in tal senso, cfr. già MOMMSEN 1905, 121, secondo cui i centri che avevano combattuto contro i Romani avevano perso lo statuto di città. Sull'attribuzione del termine non solo ad individui ma anche a città, vd. le fonti menzionate in SORACI 2010.

<sup>10</sup> SAUMAGNE 1963, 59-60.

di certo non l'unica comunità africana pienamente urbanizzata sottomessa allo *stipendium*, si potrebbe spiegare “dans une certaine mesure, par l'origine romaine et, en quelque sorte, artificielle d'une agglomération indigène de circonstance”<sup>11</sup>.

Differente l'ipotesi formulata da Christol a proposito della Narbonense: l'assenza, in questa provincia, di qualsiasi città stipendiaria è motivata col fatto che, alla costituzione della formula della Narbonense, “cette catégorie de cité n'existait pas ou n'existait plus, en sorte qu'après les colonies de droit romain la catégorie des *oppida latina* épuisait, à une ou deux exception près (celle que constituent les cités fédérées) le reste des collectivités de la province”. Il solo dato sicuro, tuttavia, è, per dirla con Teutsch, il fatto che dall'opera dello scienziato comasco non si può trarre “kein sicherer Schluss auf die Rechtsstellung der genannten Städte”<sup>12</sup>.

Il testo pliniano, comunque, doveva riflettere, in questo come in altri casi<sup>13</sup>, un quadro amministrativo in continua evoluzione, dal punto di vista sia geografico sia temporale: la menzione nell'opera della categoria degli *stipendiarii*, presente in vario modo nelle diverse province dell'impero e all'interno di contesti più o meno urbanizzati, costituisce un esempio concreto delle molteplici possibilità di declinazione di un sistema che si adattava alla pluralità dei contesti di riferimento.

### 3. L'iscrizione dei mancupes *stipendiorum africanis*

Sebbene non contenga un riferimento agli *stipendiarii* d'Africa, si ritiene di dover includere nella presente trattazione anche l'analisi di un'epigrafe ritrovata a Roma ma concernente la provincia d'Africa. Essa, probabilmente risalente alla prima età imperiale, venne ritrovata a Roma e fu dedicata

---

<sup>11</sup> Plin. *nat.* 5.4.29-30. DESANGES 2003<sup>2</sup>, 302-303. A detta di MOMMSEN 1887<sup>3</sup>, 685 n. 1 la sua condizione giuridica sarebbe stata superiore a quella degli altri *oppida stipendiaria* in questo passo indicati semplicemente come *civitates*. In effetti, Castra Cornelia sembra essere stato un *locus* (Plin. *nat.* 5.3.24) prima di diventare, forse ad opera di Augusto (BARTHEL 1904, 37), *oppidum stipendiarium*: TEUTSCH 1962, 95-97. Sempre secondo MOMMSEN 1887<sup>3</sup>, 685 n. 1, il posto ricoperto dai Castra Cornelia nell'elenco pliniano (dopo gli *oppida civium Romanorum*, l'unico *oppidum Latinorum* e prima degli *oppida libera*), farebbe pensare che si tratti di una città di diritto latino sottoposta a tributo, mentre per CUNTZ 1888, 41, Plinio sarebbe incorso in un errore, giacché Castra Cornelia doveva essere un *oppidum foederatum* e non *stipendiarium*. Sulle difficoltà dettate dall'interpretazione del testo di Plinio vd. AOUNALLAH 2010, 43-57.

<sup>12</sup> CHRISTOL 1994, 56-57; TEUTSCH 1962, 96. In effetti, il ragionamento di Christol non convince appieno: se veramente l'assenza di popolazioni stipendiarie nella Gallia Narbonense deve essere fatta risalire alla concessione del diritto latino alle città della provincia da parte di Cesare, non si può non riconoscere che in altre province, come in Sicilia, si registra la contemporanea presenza, ancora in epoca augustea, di abitanti che beneficiarono del diritto latino ad opera di Cesare e di popolazioni stipendiarie: vd. KORHONEN – SORACI 2019, 100-101.

<sup>13</sup> Vd. SORACI 2016.

*Fonteio Q(uinti) f(ilio) / q(uaestori) mancup(es) stipend(iorum) ex Africa.*

«A Fonteio figlio di Quinto, questore, gli appaltatori degli *stipendia* che provengono dall'Africa»<sup>14</sup>.

Dalla suddetta epigrafe si ricava che in Africa esistevano dei *mancipes* incaricati di appaltare gli *stipendia*, e che essi si mostrarono riconoscenti, forse per la benevolenza manifestata nei loro confronti, ad un certo Fonteio, questore della provincia non altrimenti noto<sup>15</sup>.

Il confronto con l'epigrafe uticense, dedicata dagli *stipendiarii* ad un altro questore, induce a formulare alcune considerazioni.

L'iscrizione uticense e quella romana vennero, infatti, entrambe dedicate alla stessa tipologia di magistrati; ma, mentre la prima fu fatta incidere dagli stipendiari, verosimilmente per ringraziare il questore delle agevolazioni loro concesse, la seconda fu innalzata dai *mancipes* forse per la preferenza accordata. Dunque, almeno in questo caso siamo in grado di seguire la percezione di un'imposta da due punti di vista differenti e, per così dire, complementari: da un lato i contribuenti, dall'altro gli esattori; il questore provinciale potrebbe essere considerato un intermediario fra entrambi, in quanto incaricato di supervisionare le operazioni di riscossione delle imposte, di tutelare i contribuenti frenando gli abusi degli esattori e di concordare con questi ultimi le modalità di ricezione di quanto dovuto.

È degno di nota, inoltre, il fatto che i contribuenti provinciali fecero erigere la dedica a Utica, mentre i *mancipes* la mandarono a Roma; ciò può essere dipeso sia dalle disponibilità finanziarie dei rispettivi gruppi, certamente maggiori nel caso degli appaltatori operanti nella provincia d'Africa, sia dal fatto che i *mancipes* potrebbero aver ottenuto qualche agevolazione solo nell'ultimo periodo dell'incarico del questore: non avrebbe, quindi, avuto più senso onorare tale magistrato in Africa, come avevano fatto gli *stipendiarii* dell'iscrizione uticense, ma occorre farlo a Roma, dove egli era nel frattempo ritornato.

È possibile che il passaggio da un sistema di imposizione indiretta, avvenuta per tramite degli appaltatori, a quello di imposizione diretta, possibile grazie alle

---

<sup>14</sup> CIL 6.31713 = ILS 901. Per una datazione dell'epigrafe agli anni che precedono il regno di Claudio vd. ØRSTED 1992, 825 n. 41; alla prima età imperiale pensa anche BRUNT 1974, 181, all'età augustea CIMMA 1981, 120. Tra il 50 a.C. e il 14 d.C. è datata da A. Ferraro nella scheda EDR 114012 ([http://www.edr-edr.it/edr\\_programmi/res\\_complex\\_comune.php?do=book&id\\_nr=EDR114012&partId=1](http://www.edr-edr.it/edr_programmi/res_complex_comune.php?do=book&id_nr=EDR114012&partId=1), url consultata in data 30 ottobre 2019).

<sup>15</sup> ØRSTED 1985, 104-105 manifesta dubbi non giustificati sulla possibilità che Fonteio avesse ricoperto il ruolo di questore: "Fonteius may have been a *q(uaestor)*". Tale epigrafe, peraltro, porta alla ribalta il ben noto problema dell'esatta comprensione del ruolo dei *mancipes*, connesso con quello di Vibio Salutare, *procurator frumenti mancipalis*: CIL 3.14195, 4-13 = *Inscr. Ephesus* Ia, 28-35, *AE* 1899, 64 e ILS 7193-7195 (cfr. anche CIL 3.6065 e 3.12252), su cui vd. SORACI 2011, 164-168; cfr. altresì l'ipotesi di ØRSTED 1992, 828-829, secondo cui il *frumentum mancipale* sarebbe il frumento "privato" acquistato da appaltatori pubblici.

operazioni censitarie e in cui la responsabilità pratica della riscossione ricadeva sulle autorità cittadine, abbia tardato ad essere introdotto nelle province senatorie<sup>16</sup> e in particolare in quella d’Africa, caratterizzata da una struttura cittadina in piena evoluzione ancora in epoca augustea<sup>17</sup>, e che, dunque, ancora per tutto il I sec. dell’impero i questori avessero continuato ad appaltare la riscossione a terzi, tra cui i succitati *mancipes*<sup>18</sup>.

#### 4. Gli stipendiarii del fundus di Villa Magna

All’epoca di Traiano, tra il febbraio del 116 e la morte dello stesso imperatore, avvenuta nell’agosto del 117 d.C., risale una lunga epigrafe, ritrovata nel *fundus Villae Magnae Varianae* (il cui corrispondente, nella lingua locale, era *Mappalia Siga*)<sup>19</sup> e nota come iscrizione di Henchir-Mettich; l’iscrizione regola le concessioni da effettuare negli *agri subsecivi* del suddetto *fundus* e, se riletta alla luce di altri documenti analoghi, risulta fondamentale ai fini dello studio della proprietà imperiale nell’Africa proconsolare<sup>20</sup>.

Ai fini della tematica qui affrontata, tuttavia, l’epigrafe riveste un’importanza particolare, giacché in essa vengono ricordati, tra tante categorie di individui, gli stipendiarii residenti nel fondo, i quali, secondo l’integrazione proposta dal Flach, sarebbero stati obbligati ad indicare, come i *coloni inquilini*, i loro nomi ai fini della prestazione di un servizio chiamato *custodia*:

---

<sup>16</sup> DE MARTINO 1965, 826-827; CIMMA 1981, 99-160, ove ampia discussione della bibliografia precedente; FRÉZOULS 1986, 26; LO CASCIO 1986, 38 e n. 29; CERAMI 1997, 65. Secondo BRUNT 1974, 181, il caso africano sarebbe un esempio della regolare persistenza della riscossione delle imposte da parte dei pubblicani anche dopo la morte di Augusto. Il tema del passaggio da una imposizione indiretta a una diretta è stato, comunque, oggetto di un lungo dibattito, evidenziato nei summenzionati studi. Sulla condanna, espressa in particolare da Tacito, del sistema esattoriale vessatorio, rappresentato dalle compagnie di pubblicani, vd. SORACI 2005-2006, ove cospicua bibliografia.

<sup>17</sup> AOUNALLAH 2010, *passim*.

<sup>18</sup> ROSTOWZEW 1910a, col. 156; ROMANELLI 1959, 48; CHOUQUER 2016, 161, secondo i quali l’esazione avveniva normalmente tramite gli appaltatori, sotto la direzione dei questori. *Contra*, vd. JONES 1974, 162, il quale, sulla base della supposta identità dello *stipendium* con il *vectigal certum stipendiarium* di un noto passo ciceroniano (Cic. *Verr.* 2.3.6.12, su cui vd. SORACI 2011, 124-126), ritiene che, essendo lo *stipendium* un tributo *certum* e quindi fisso, fossero responsabili della riscossione diretta dell’imposta tra l’epoca tardo-repubblicana e quella proto-imperiale i funzionari statali, non solo questori ma anche pretori (di “strengere Kontrolle der römischen Statthalter” su *stipendia* e *tributa* a partire da Augusto parla anche NEESEN 1980, 14-15); lo stesso Jones, tuttavia, riconosce la peculiarità della situazione africana.

<sup>19</sup> Per una spiegazione del toponimo latino vd. KOTULA 1988, 341 e n. 7, secondo cui esso farebbe riferimento alla notevole estensione del fondo o alla costruzione centrale di un dominio rurale, e JACQUES 1993, a detta del quale, invece, la tenuta potrebbe essere attribuita al senatore Lucius Varus.

<sup>20</sup> Della sterminata bibliografia sull’argomento, ci si limiterà a citare: FRANK 1926a e b; PEZZANA 1962; DE LIGT 1998-1999; SCHOLL – SCHUBERT 2004; vd. anche l’articolo di H. Gonzáles Bordas in questo volume.

*Stipendiarior[um qui intra f(undum) Vill<a>e Magn<a>e sive M]appa/li<a>e Sig<a>e habitabu[nt, nomina sua nominent in custodias, q]uas c/ onductoribus vil[icisve eius f(undi) prestare deben]t<sup>21</sup>.*

«[I nomi] degli *stipendiarii* che abitano [all'interno del fondo di Villa Magna o] Mappalia Siga [siano indicati per il servizio di custodia che devono offrire] ai conduttori [o ai vilici di quel fondo]».

L'identità di questi individui è stata oggetto di svariate ipotesi, di cui si riportano in questa sede le più significative.

Tutti gli studiosi concordano sul fatto che si trattasse di indigeni; alcuni ritengono che essi possedessero delle terre, altri che ne fossero privi e che occupassero alcuni campi o addirittura che li coltivassero solamente<sup>22</sup>.

Secondo Schubert, gli stipendiari di quest'iscrizione sarebbero dei lavoratori salariati; egli, sulla scia di Flach e in virtù dell'uso del genitivo partitivo *stipendiarior[um]*, ritiene che si debbano distinguere gli stipendiari che abitavano nel fondo (da lui definiti *stipendiarii inquilini*) da quelli che non vi abitavano<sup>23</sup>. In realtà, il significato di *stipendiarii* come “lavoratori salariati” risulta solo successivamente presente nelle fonti, che preferiscono intenderlo semmai in riferimento ai soldati mercenari<sup>24</sup>; la prima possibile allusione al significato di “dipendenti, salariati”, si riscontra forse in un passo di Leone Magno (V sec. d.C.) riferito a quanti erano a servizio del diavolo, ma è difficile poter stabilire con sicurezza quale fosse la vera e propria accezione semantica<sup>25</sup>.

<sup>21</sup> CIL 8.25902, col. IV ll. 31-33 = ILPBardo 388 = *AE* 1897, 48. L'integrazione *habitabu[nt, nomina sua nominent in custodias, q]uas* è stata proposta da FLACH 1978, 461 (*contra*, BROCKMEYER 1968, 217); SCHULTEN 1897, 16 legge invece: *habitab[unt... operas s]uas*, Riccobono (*FIRA* I, 100) *habitabu[nt... operas s]uas*. SEECK 1898a, 634 (e SEECK 1898b, 315): *habitabunt, iubebitur*. Qualunque integrazione del testo va, comunque, accolta con cautela perché l'iscrizione è molto danneggiata: *AE* 1898, 137. LEWIS – REINHOLD 1955, 182 e n. 46 omettono di tradurre l'intera frase, a causa dell'importante lacuna e dell'incertezza del significato di *stipendiarii*, mentre FREIS 1984, nr. 73 p. 148 tenta una traduzione, intendendo gli *stipendiarii* quali “Steuerpflichtige”.

<sup>22</sup> Sugli *stipendiarii* quali possessori di terre vd. FRANK 1926b, 170; ALFÖLDI 1975, 128; li ritengono piuttosto semplici coltivatori ROMANELLI 1974, 206-207 (cfr. anche 197); WHITTAKER 1978, 357; KEHOE 1985, 154-155. ROSTOWZEW 1910b, 341 afferma, invece, di non essere in grado di stabilire se il possesso del terreno fosse, per gli *stipendiarii*, una caratteristica imprescindibile, poiché lo *stipendium* in Africa è un'imposta sugli individui.

<sup>23</sup> SCHUBERT 2008, 256 e n. 29. Circa il possibile ruolo di lavoratori salariati vd. FLACH 1990, 100; ma cfr. le perplessità di JÖRDENS 1993, 63, che afferma di non comprendere la distinzione operata da Flach tra i *coloni inquilini* e gli *stipendiarii*.

<sup>24</sup> SORACI 2010, 45 n. 3. Un'epigrafe, risalente al I sec. d.C. e menzionante il termine *stipendiaris*, è stata ritrovata ad Aquincum, l'odierna Budapest, nella Pannonia Inferior; si tratta di *TitAq.* 2, 806 = *AE* 2010, 1328: ] / sti[pendi(orum)] XVII h(ic) s(itus) e(st) / Fronto stip<e=A>ndi(arius) / et Felix libertus / t(itulum) m(emoriae) p(osuerunt).

<sup>25</sup> Leo M. *serm.* 69.3 (SL 138 A): *Famulus itaque suis et stipendiariis uehementius incitatis, in praeiudicium suum saeuit, et dum putat sibi aliquid debere quem potuisset occidere, non uidit libertatem singularis innocentiae, similitudinem persequendo naturae.*

Non occorre forse condividere il parere di Jerzy Kolendo sull'impossibilità di definire più precisamente la condizione degli *stipendiarii*<sup>26</sup>. Sebbene l'opinione dello studioso sia giustamente fondata sulla lacunosità e laconicità della fonte epigrafica, il confronto con i dati offerti dalle altre iscrizioni africane potrebbe risultare prezioso, considerata la relativa tendenza al conservatorismo in materia di terminologia fiscale propria del mondo antico<sup>27</sup>.

Già Saumagne si chiedeva se gli *stipendiarii* fossero stati dei salariati, operai agricoli "stipendiati" dai *conductores* e ai quali non sarebbe stato proibito di aspirare ai *subseciva*, o se il loro nome, "car le «stipendiaire» est celui qui paye le stipendium et non celui qui le reçoit", perpetuasse la qualificazione giuridica rimontante al II sec. a.C. e che caratterizzava il legame tra gli antichi sudditi di Cartagine e gli agri punici annessi inizialmente all'*ager publicus* e in seguito restituiti agli antichi possessori<sup>28</sup>.

Quest'ultima mi sembra l'interpretazione più verosimile: il genitivo partitivo dell'iscrizione va inteso piuttosto come un modo per individuare, all'interno delle varie categorie di lavoratori legati al fondo imperiale di Villa Magna, un gruppo di persone soggette *iure belli* al pagamento dello *stipendium*<sup>29</sup> e che però, diversamente da quanto riteneva Saumagne, non necessariamente possedevano terre da coltivare<sup>30</sup>. Tali individui, dunque, *stipendiarii* nei confronti dello stato romano, avevano degli obblighi anche nei confronti dei conduttori, all'interno dei cui fondi abitavano; il fatto che essi fossero soggetti a diversi tipi di contribuzioni non desta stupore<sup>31</sup>. È probabile, comunque, che si tratti di una categoria ormai "residua" di persone.

Il caso degli *stipendiarii* africani, dunque, ben dimostrerebbe la summenzionata tendenza al conservatorismo terminologico: la stessa denominazione impiegata nel II sec. a.C. per indicare un gruppo di contribuenti, sottomessi politicamente, rimase in uso per ben quattro secoli.

## 5. Considerazioni conclusive

La disamina delle occorrenze epigrafiche del termine *stipendiarius* induce a formulare alcune ipotesi sul significato che il termine assunse nei territori africani e sulla sua evoluzione semantica.

<sup>26</sup> KOLENDO 1976, 54.

<sup>27</sup> Cfr. la continuità d'uso di alcuni termini osservabile nel passaggio tra la Repubblica e l'Impero: FRANCE 2007, in partic. 364-365.

<sup>28</sup> SAUMAGNE 1962, 102-103.

<sup>29</sup> Caes. Gall. 1.44.2: *stipendium capere iure belli, quod victores victis imponere consuerint*.

<sup>30</sup> Vd. già *supra*, n. 22.

<sup>31</sup> Per citare solo un esempio, gli abitanti della Sicilia in epoca repubblicana erano tenuti a pagarne diverse contemporaneamente: MANGANARO 1979, 430-431.

All'indomani della creazione della provincia d'Africa, una buona parte della popolazione locale, ora sottomessa ai Romani, fu inclusa nel novero degli *stipendiarii*, soggetti *iure belli* al pagamento dello *stipendium*. Tra il I sec. a.C. e il I d.C. tale imposta veniva versata dagli *stipendiarii* agli appaltatori romani che operavano in provincia, i *mancipes stipendiorum*; la supervisione delle operazioni di riscossione era affidata ai *questores*, che dovevano rivestire un ruolo non indifferente sia nell'agevolare i compiti degli esattori sia nel garantire gli interessi dei contribuenti. Ancora nel II sec. d.C., nell'epigrafe di Henchir-Mettich che disciplina l'attività di coloro che coltivavano le terre di proprietà imperiale, vengono ricordati gli *stipendiarii* impiegati nel fondo.

La categoria degli *stipendiarii*, attestata nell'Africa Proconsolare dal II sec. a.C. fino al II d.C., conosce, quindi, una lunga vita; per poco meno di quattro secoli e salvo alcune eccezioni, i discendenti dei Punici sconfitti da P. Cornelio Scipione l'Emiliano scontarono il peso di una disfatta militare che ebbe nella regione profonde ripercussioni politiche, economiche e sociali. Nell'opera dell'africano Tertulliano e, più precisamente, nell'espressione *modus stipendiariae sectae*, pur adoperata in senso figurato, troviamo ancora traccia della connotazione negativa assunta dal termine<sup>32</sup>.

Non è difficile immaginare che le distinzioni tra le varie categorie di abitanti della provincia saranno state gradualmente eliminate dopo l'emanazione della *Constitutio Antoniniana*<sup>33</sup>. Occorrerà, quindi, attendere la dinastia dei Severi, il cui capostipite era di origine africana, perché buona parte della popolazione dell'Africa Proconsolare potesse godere dei diritti politici dei cittadini romani: solo allora verosimilmente sarà stato abbandonato in Africa il termine *stipendiarius*, che, per la sua connotazione negativa di marchio di sottomissione, era cominciato a cadere in disuso forse già un secolo prima in altre province e che, comunque, anche nella stessa Proconsolare doveva ormai essere rimasto solo un relitto, numericamente circoscritto.

Naturalmente, l'ottenimento della cittadinanza romana e la cancellazione delle gerarchie "istituzionali" fra gli abitanti dei territori provinciali non comportò la corrispondente eliminazione delle imposte gravanti su di essi; al contrario, il gettito fiscale continuò ad essere assicurato, ma il divario tra contribuenti provinciali e italici si ridusse sempre di più<sup>34</sup>. Tuttavia, per un processo che iniziò tra il I e il II sec. d.C., l'attributo di *stipendiarii* non venne più impiegato per connotare gli abitanti ma passò a designare i *fundi* o i *praedia* provinciali, come possiamo desumere dalle fonti giuridiche<sup>35</sup>.

<sup>32</sup> Tert. *fug.* 12.93; cfr. anche Tert. *apol.* 13.5-6: *agri tributo onusti viliores, hominum capita stipendio censa ignobiliora, nam hae sunt notae captiuitatis*. Sulla connotazione negativa del termine *stipendiarius* vd. ÑACO DEL HOYO 2003, 50-56; FRANCE 2007, 344-347 e 349-352.

<sup>33</sup> Sulla quale cfr., da ultimo, CLIFFORD 2016.

<sup>34</sup> ECK 1998, 132; CORBIER 2005, 364-365.

<sup>35</sup> *Praedia stipendiaria*: Gaius *inst.* 2.21 e 2.14a, *Frg. Vat.* 259 (Papiniano) e 283 (286 d.C.), *CTh.* 3.5.8 (363 d.C.); *fundi stipendiarii*: *CTh.* 8.12.2 (316 d.C.), *Frg. Vat.* 61 (Ulpiano). Tali fonti,



## BIBLIOGRAFIA

- ALFÖLDI G., 1975, *Römische Sozialgeschichte*, Wiesbaden.
- AOUNALLAH S., 2010, Pagus, castellum et civitas. *Étude d'épigraphie et d'histoire sur le village et la cité en Afrique romaine*, Bordeaux.
- BARTHEL W., 1904, *Zur Geschichte der römischen Städte in Africa*, Greifswald.
- BOLCHAZY L.J., 1977, *Hospitality in early Rome. Livy's concept of its humanizing force*, Chicago.
- BROCKMEYER N., 1968, *Arbeitsorganisation und ökonomisches Denken in der Gutswirtschaft des römischen Reiches*, Bochum.
- BRUNT P.A., 1974, *Addendum II* a A.H.M. Jones, *The Roman economy. Studies in ancient economic and administrative history*, ed. P.A. Brunt, Oxford, 180-183.
- BULLO S., 2002, *Provincia Africa. Le città e il territorio dalla caduta di Cartagine a Nerone*, Roma.
- CARLSEN J., 2006, *The rise and fall of a Roman noble family: the Domitii Ahenobarbi 196 BC-AD 68*, Odense.
- CERAMI P., 1997, *Aspetti e problemi di diritto finanziario romano*, Torino.
- CHIOFFI L., 2003, *I nomi dei proprietari dall'analisi epigrafica*, in *Suburbium: il suburbio di Roma dalla crisi del sistema delle ville a Gregorio Magno*, Roma, 437-484.
- CHOUQUER G., 2016, *Les catégories du droit agraire à la fin du II<sup>e</sup> s. av. J.-C. (sententia Minuciorum de 117 av. J.-C. et lex agraria de 111 av. J.-C.)*, Paris.
- CHRISTOL M., 1994, *Pline l'Ancien et la formula de la province de Narbonnaise*, in *La mémoire perdue. À la recherche des archives oubliées, publiques et privées, de la Rome antique*, Paris, 45-63.
- CIMMA M.R., 1981, *Ricerche sulle società di publicani*, Milano.
- CLIFFORD A. (ed.), 2016, *Citizenship and empire in Europe (200-1900). The Antonine Constitution after 1800 years*, Stuttgart.
- CORBIER M., 2005, *Coinage and taxation: the state point of view*, A.D. 193-337, in A.K. Bowman – P. Garnsey – A. Cameron (eds.), *Cambridge Ancient History*, second edition, 12, Cambridge, 327-392.
- CRACCO RUGGINI L., 1989, *La città imperiale*, in *Storia di Roma*, IV: *Caratteri e morfologie*, Torino, 201-266.
- CUNTZ O., 1888, *De Augusto Plinii geographicorum auctore*, Bonn.
- DE LIGT L., 1998-1999, *Studies in legal and agrarian history I: the inscription from Henchir-Mettich and the Lex Manciana*, «Ancient Society», 29, 219-239.
- DE MARTINO F., 1965, *Storia della costituzione romana*, IV, Napoli.
- DESANGES J. (éd.), 2003<sup>2</sup>, *Pline l'Ancien, Histoire naturelle*, V, 1: *L'Afrique du Nord*, Paris (ed. or. 1980).
- DÍAZ ARIÑO B., 2012, *Las tábulas de hospitalidad y patronato del Norte de África*, «Mélanges de l'École française de Rome – Antiquité», 124, 1, 205-239.
- DONATI A., 1967, *Epigrafia cortonese. Testi greci e romani*, Cortona.

---

dal canto loro, attestano un processo ancora in evoluzione. La distinzione tra *praedia* o *fundi* italici e provinciali, che a loro volta potevano essere *stipendiarii* o *tributarii* (secondo una differenziazione tra province del *populus* e province del *princeps* inattuale nello stesso I sec. d.C.: GRELLE 1963, 20; cfr. anche FRANCE 2007, 351), viene definitivamente abolita da Giustiniano nel 531 d.C.: *Inst.* 2.1.40.

- ECK W., 1998, *Der Kaiser, die Führungsschichten und die Administration des Reiches (von Vespasian bis zum Ende der antoninischen Dynastie)*, in Id., *Die Verwaltung des römischen Reiches in der hohen Kaiserzeit. Ausgewählte und erweiterte Beiträge*, 2, Basel, 3-145.
- FLACH D., 1978, *Inchriftenuntersuchungen zum römischen Kolonat in Nordafrika*, «Chiron», 8, pp. 441-492.
- FLACH D., 1990, *Römische Agrargeschichte*, München.
- FLORIANI SQUARCIAPINO M. – GISMONDI I. – BARBIERI G. – BLOCH H. – CALZA R. (a cura di), 1958, *Scavi di Ostia. III: Le Necropoli, 1. Le tombe di età repubblicana e augustea*, Roma.
- FRANCE J., 2007, *Les catégories du vocabulaire de la fiscalité dans le monde romain*, in J. Andreau – V. Chankowski (éds.), *Vocabulaire et expression de l'économie dans le monde antique*, Bordeaux, 333-365.
- FRANK T., 1926a, *The inscriptions of the imperial domains of Africa*, «AJPh», 47, 1, 55-73.
- FRANK T., 1926b, *A commentary on the inscription from Henchir Mettich in Africa*, «AJPh», 47, 2, 153-170.
- FREIS H. (Hg.), 1984, *Historische Inschriften zur römischen Kaiserzeit von Augustus bis Konstantin*, Darmstadt.
- FRÉZOULS E., 1986, *La fiscalité provinciale de la République au Principat: continuité et rupture*, «Ktéma», 11, 1986, 17-28.
- GASCOU J., 1982, *Les pagi carthaginois*, in P.A. Février – Ph. Leveau (éds.), *Villes et campagnes dans l'Empire romain. Acte du Colloque organisé à Aix en Provence (16-17 mai 1980)*, Aix en Provence, 139-175.
- GONZÁLES RODRIGUEZ M.<sup>a</sup> C., 2017, *Grupos de población en la descripción de Plinio*, in P. Ciprés (ed.), *Plinio el Viejo y la construcción de Hispania Citerior*, Vitoria Gasteiz, 127-152.
- GRELLE F., 1963, *Stipendium vel tributum. L'imposizione fondiaria nelle dottrine giuridiche del II e III secolo*, Napoli.
- HARMAND L., 1957, *Le patronat sur les collectivités publiques des origines au Bas-Empire*, Paris.
- JACQUES F., 1993, *L'origine du domaine de la Villa Magna Variana id est Mappalia Siga (Henchir Mettich): une hypothèse*, «AntAfr», 29, 63-69.
- JONES A.H.M., 1974, *The Roman economy. Studies in ancient economic and administrative history*, ed. P.A. Brunt, Oxford.
- JÖRDENS A., 1993, *Überlegungen zur römischen Agrargeschichte. Eine Besprechung des Handbuchs von Dieter Flach*, «APF», 39, 49-81.
- KEHOE D.P., 1985, *Lease regulations for imperial estates in North Africa. Part II*, «ZPE», 59, 151-172.
- KOLENDO J., 1976, *Le colonat en Afrique sous le Haut-Empire*, Paris.
- KORHONEN K. – SORACI C., 2019, *Forme amministrative e scelte linguistiche nelle epigrafi e nelle monete della Sicilia romana*, «Gerión», 37/1, 97-116.
- KOTULA T., 1988, *Modicum terram habes, id est villam. Sur une notion de villa chez saint Augustin*, in A. Mastino (a cura di), *L'Africa romana. Atti del V convegno di studio (Sassari, 11-13 dicembre 1987)*, Sassari, 339-347.
- LEWIS N. – REINHOLD M., 1955, *Roman Civilization. Selected Readings, 2: The Empire*, New York.
- LO CASCIO E., 1986, *La struttura fiscale dell'impero romano*, in M. Crawford (a cura di), *L'impero romano e le strutture economiche e sociali delle province*, Como, 29-59 (ora in Id., *Il princeps e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari 2000, 177-203).

- LUZZATTO G.I., 1985, *Roma e le province, I: Organizzazione, economia, società*, Bologna.
- MANGANARO G., 1979, *La provincia romana*, in *Storia della Sicilia*, 2, Napoli, 411-461.
- MOMMSEN Th., 1887<sup>3</sup>, *Römisches Staatsrecht*, I-III, Berlin.
- MOMMSEN Th., 1905, Lex agraria a.u.c. DCXLIII, ante Chr. 111, in *Juristische Schriften*, I, Berlin, 65-145.
- ÑACO DEL HOYO T., 2003, Vectigal incertum. *Economía de guerra y fiscalidad republicana en el occidente romano: su impacto histórico en el territorio (218-133 a.C.)*, Oxford.
- ÑACO DEL HOYO T., 2005, Vectigal incertum: *guerra y fiscalidad republicana en el siglo II a.C.*, «Klio», 87, 366-395.
- NEESEN L., 1980, *Untersuchungen zu den direkten Staatsabgaben der römischen Kaiserzeit (27 v. Chr.- 284 n. Chr.)*, Bonn.
- ØRSTED P., 1985, *Roman imperial economy and romanization. A study in Roman imperial administration and the public lease system in the Danubian provinces from the first to the third century A.D.*, Copenhagen.
- ØRSTED P., 1992, *Quattuor publica Africae: custom duties or landtax?*, in A. Mastino (a cura di), *L'Africa romana*. Atti del IX convegno di studio (Nuoro, 13-15 dicembre 1991), t. 2, Sassari, 813-829.
- PEZZANA A., 1962, *Intorno alla lex Manciana*, in *Studi in onore di Emilio Betti*, III, Milano, 629-674.
- PICARD G. – MAHJOUBI A. – BECHAOUCH A., 1963, *Pagus Thuscae et Gunzuzi*, «CRAI», 121-130.
- PICARD G.-C., 1966, *L'administration territoriale de Carthage*, in R. Chevallier (éd.), *Mélanges d'archéologie et d'histoire offerts à André Piganiol*, III, Paris, 1257-1265.
- PICARD G.-C., 1969, *Le pagus dans l'Afrique romaine*, «Karthago», 15, 3-12.
- ROMANELLI P., 1959, *Storia delle province romane dell'Africa*, Roma.
- ROMANELLI P., 1974, *Le condizioni giuridiche del suolo in Africa*, in Atti del Convegno Internazionale sul tema: *I diritti locali nelle province romane con particolare riguardo alle condizioni giuridiche del suolo* (Roma, 26-28 ottobre 1971), Roma, 171-215.
- ROSTOWZEW M., 1910a, s.v. *Fruementum*, in *RE*, vol. VII<sub>1</sub>, coll. 126-187.
- ROSTOWZEW M., 1910b, *Studien zur Geschichte der römischen Kolonates*, Leipzig-Berlin.
- SAUMAGNE C., 1962, *Essai sur une législation agraire. La lex Manciana et le jus manciannum*, «CT», 10, 12-114.
- SAUMAGNE C., 1963, *Le Byzacium protoromain. Villes libres, stipendiarii, liberi Massinissae*, «CT», 11, 44, 47-62.
- SCHOLL R. – SCHUBERT C., 2004, Lex Hadriana de agris rudibus und lex Manciana, «APF», 50, 79-84.
- SCHUBERT Ch., 2008, *Die kaiserliche Agrargesetzgebung in Nordafrika von Trajan bis Justinian*, «ZPE», 167, 251-275.
- SCHULTEN A., 1897, *Die lex Manciana, eine afrikanische Domänenordnung*, Berlin.
- SEECK O., 1898a, *Die Lex Manciana*, «Neue Jahrbücher für das klassische Altertum», 1, 628-634.
- SEECK O., 1898b, *Die Pachtbestimmungen eines römischen Gutes in Afrika*, «Zeitschrift für Social- und Wirtschaftsgeschichte», 6, 305-368.
- SORACI C., 2010, *Riflessioni storico-comparative sul termine stipendiarius*, in M. Cataudella – A. Greco – G. Mariotta (a cura di), *Strumenti e tecniche della riscossione dei tributi nel mondo antico*. Atti del Convegno Nazionale (Firenze, 6-7 dicembre 2007), Padova, 43-80.
- SORACI C., 2011, *Sicilia frumentaria. Il grano siciliano e l'annona di Roma (V a.C.-V d.C.)*, Roma.

- SORACI C., 2016, *Osservazioni in merito al lessico giuridico-amministrativo e tributario di Plinio il Vecchio*, in P. Dalena – C. Urso (a cura di), *Ut sementem feceris, ita metes. Studi in onore di Biagio Saitta*, Acireale–Roma, 553-572.
- SORACI C., 2020, *Sull'integrazione di alcune linee della Lex agraria epigraphica (ll. 78-80)*, «ZPE», 214, 269-272.
- SORACI R., 2005-2006, *Brevi note sui publicani (III sec. a.C.-I d.C.). Il giudizio di Tacito*, «QC», n.s. IV-V, 5-54.
- TARPIN M., 2017, *Un écho d'une organisation pré-augustéenne chez Pline l'Ancien et la culture de son temps: la "première liste" de la Narbonnaise*, in P. Ciprés (ed.), *Plinio el Viejo y la construcción de Hispania Citerior*, Vitoria Gasteiz, 47-73.
- TEUTSCH L., 1962, *Das Städtewesen in Nordafrika in der Zeit von C. Gracchus bis zum Tode des Kaisers Augustus*, Berlin.
- THOMASSON B.E., 1996, *Fasti africani. Senatorische und ritterliche Amtsträger in der römischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diokletian*, Stockholm.
- WEBER M., 1891, *Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht*, Stuttgart.
- WHITTAKER C.R., 1978, *Land and labour in North Africa*, «Klio», 60, 331-362.
- ZUCCA R., 1996, *Inscriptiones Latinae Liberae Rei Publicae Africae, Sardiniae et Corsicae*, in M. Khanoussi, P. Ruggeri e C. Vismara (a cura di), *L'Africa romana. Atti dell'XI convegno di studio (Cartagine, 15-18 dicembre 1994)*, t. 3, Ozieri (SS), 1425-1489.

Copia autore

Finito di stampare nel mese di giugno 2020  
per conto de «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER®  
da Centro Stampa di Meucci Roberto - Città di Castello (PG)